



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 5462

Rif.:

Allegati: 1

Circolare n. 48/D

Roma, 7 dicembre 2005

Alle Direzioni Regionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Alle Direzioni Circoscrizionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza
LORO SEDI

Agli Uffici delle dogane
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero delle Attività Produttive
Direz. Politica Commerciale e Gestione
Regime Scambi – Direzione Sviluppo
Produttivo
ROMA

Al Ministero delle Politiche Agricole
Direz. Politiche Comunitarie e
Internazionali
ROMA

Al Comando Generale della
Guardia di Finanza –
Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile, 51
00162 ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo
Tributario – S.E.C.I.T.
00100 ROMA

All'istituto Nazionale per il
Commercio Estero
ROMA

All'Ufficio Audit Interno
SEDE

All'Area Personale,
Organizzazione e Informatica
S E D E

All' Area Affari Giuridici e
Contenzioso
S E D E

All' Area Verifiche e Controlli
Tributi Doganali e Accise,
Laboratori Chimici
SEDE

Agli Uffici di Diretta
Collaborazione del Direttore
S E D E

Al Servizio Autonomo Interventi
nel Settore Agricolo
S E D E

Alla Camera di Commercio
Internazionale - Sezione Italiana
Via XX Settembre, 5
00187 - ROMA
Fax 064882677

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
Viale dell'Astronomia, 30
00144 - ROMA
Fax 065903684

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura
C.so Vittorio Emanuele, 101
00186 - ROMA
Fax 0668801051

Alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio, del
Turismo e dei Servizi
P.zza G. Belli, 2
00153 - ROMA
Fax 065809425

All'Unione Italiana Camere di
Commercio, Industria ed
Artigianato
Piazza Sallustio, 21
00187 - ROMA
Fax 0678052346

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
ROMA
Fax 0642004628

Alla Società Italiana Cauzioni
Via Crescenzo, 12
ROMA
Fax 066892044

Alla Federazione Nazionale
Spedizionieri Italiani
Via Postumia, 3
00198 – ROMA

All' Assiterminal
Associazione Italiana
Terminalisti Portuali
Via F. Romani GENOVA
Fax 0108313528

Assologica
Via Panama, 62
ROMA
Fax 068844824

Alla Confederazione
Italiana Armatori
P.zza SS. Apostoli 66
ROMA
Fax 0669783730

Alla Federazione Nazionale
Imprese Elettriche ed Elettroniche
Via Gattamelata, 34
MILANO
FAX 023264212

Alla Federchimica/Assospecifici
Via G. da Procida, 11
MILANO
Fax 0234565349

All' Assocad
Via Traversa, 3
57100 LIVORNO
Fax 0521229575

Alla Confederazione Generale
Traffico e Trasporti
Via Panama, 62
00198 - ROMA
Fax 068415576

All'E.N.I.
P.zza Enrico Mattei, 1
00144 - ROMA
Fax 0659825995

All'Unione Petrolifera
Via Giorgione, 129
00147 - ROMA
Fax 0659602925

All'Associazione Nazionale
Commercio Estero (A.N.C.E.)
Corso Venezia, 47/49
20121 – MILANO
Fax 027750385

OGGETTO: Comunicazione della Commissione in merito alla modifica delle Linee guida relative al titolo III “Regimi doganali economici” del Regolamento (CEE) n. 2454/93 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie C n. 219 del 7.9.2005).

Con la Comunicazione indicata in oggetto la Commissione ha portato a conoscenza le modifiche introdotte nelle Linee Guida relative al titolo III “Regimi doganali economici” del Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee C 219 del 7.9.2005, pag. 7.

Al riguardo, nel richiamare l’attenzione sul fatto che tali Linee guida non costituiscono degli atti normativi vincolanti ma hanno un carattere puramente chiarificativi, predisposte per facilitare la corretta applicazione da parte degli Stati Membri delle disposizioni normative relative ai regimi doganali economici si evidenziano qui di seguito le modifiche più significative introdotte e alcune indicazioni per gli uffici e gli operatori da seguire nella pratica applicazione delle suddette disposizioni.

Al capitolo 2 delle Linee Guida relativo al **deposito doganale**, è inserito un nuovo testo attinente le manipolazioni usuali, in particolare l’applicazione del punto 19 dell’allegato 72, che inserito recentemente con il Regolamento 883/2005

del 10.6.2005, rappresenta una voce residuale da utilizzare quando le lavorazioni richieste non trovano una collocazione negli esempi esplicativi precedenti.

Pertanto, atteso l'aspetto innovativo della disposizione si è voluto agevolare la pratica applicazione con due dimostrazioni sui criteri di calcolo del dazio all'importazione.

Al capitolo 3, riguardante il regime di **perfezionamento attivo** è stata fornita indicazione in merito alla corretta interpretazione dell'art.1 del Reg.to (CE) n.1488/2001 per il rilascio di autorizzazioni perfezionamento attivo per determinate quantità di prodotti di base inclusi nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Europea (prodotti agricoli) senza preventivo esame delle condizioni economiche attraverso la presentazione di un apposito certificato detto "certificato PA". Tale certificato viene rilasciato in Italia dal Ministero delle Attività Produttive.

Si richiama l'attenzione sul fatto che nelle Linee Guida viene chiarito che l'efficacia delle autorizzazioni di perfezionamento attivo rilasciate in applicazione del suddetto regolamento con la presentazione di un certificato PA deve decorrere nel periodo di validità di tale certificato e non in una data successiva alla scadenza di quest'ultimo.

Al capitolo 3 è stata inoltre sostituita la parte riguardante le merci equivalenti. Tale sostituzione si è resa necessaria a seguito della modifica apportata al punto 7 dell'allegato 74 del Reg.to CEE 2454/93 con il Reg.to CE 2286/2003 riguardante le modalità di applicazione e controllo del sistema della compensazione per equivalenza per le operazioni di perfezionamento attivo di prodotti lattiero caseari. La Commissione infatti, ha ritenuto opportuno fornire alcune esemplificazioni per facilitare la pratica applicazione di tali norme. In particolare, è stato introdotto uno specchio contenente alcuni dei prodotti lattiero-caseari maggiormente utilizzati in regime di perfezionamento attivo e la componente o le due componenti fra le tre previste per tali prodotti (materia secca, grassa e proteine del latte) ritenute determinanti al fine di individuare il valore economico del prodotto stesso. Inoltre sono stati forniti esempi esplicativi sulle modalità di calcolo del dazio da applicare nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che il peso complessivo delle componenti presenti nelle merci importate sia superiore al peso complessivo delle componenti presenti nelle merci comunitarie equivalenti.

Considerato che lo specchio introdotto nelle Linee Guida è meramente esemplificativo riportando solo alcuni tipi di prodotti lattiero-caseari e le relative componenti (una o due anziché tre) sufficienti per il controllo dell'equivalenza, gli operatori che intendano beneficiare di tale modalità di controllo per prodotti diversi

da quelli elencati nello specchio dovranno richiedere al competente Laboratorio chimico dell'Agenzia delle Dogane la determinazione della componente o delle due componenti ritenute rilevanti al fine di individuare il valore economico del prodotto stesso e quindi importanti al fine del controllo dell'equivalenza fra le merci importate e le merci comunitarie utilizzate nelle lavorazioni.

Sempre nell'ambito del capitolo 3 relativo al regime di perfezionamento attivo è stato inserito il contenuto dell'allegato 75 del Reg.to CEE 2454/93 nella versione precedente a quella attualmente in vigore (modificata dal Reg.to CE 2286/2003) in cui erano elencati, in applicazione dell'art.548 par.1 del Reg.to CEE 2454/93, i prodotti compensatori secondari (cascami, rottami, residui, ritagli e scarti) derivanti dalle lavorazioni in regime di perfezionamento attivo, per i quali la suddetta norma consente che vengano applicate le aliquote daziarie loro proprie e non quella della materia prima da cui gli stessi derivano, secondo la normale regola del regime di perfezionamento attivo. Considerato che l'attuale allegato 75 si limita ad indicare in maniera generica cascami, rottami, residui ecc. derivanti dalle operazioni di perfezionamento attivo, il contenuto del vecchio allegato se pure non aggiornato per ciò che concerne la classificazione tariffaria e i nuovi prodotti, può essere un utile elenco esemplificativo dei tipi di merci a cui la suddetta norma può essere applicata.

Sono state infine introdotte nel capitolo 5 relativo **all'ammissione temporanea** alcune precisazioni riguardanti la definizione di "uso commerciale" applicabile ai mezzi di trasporto contenuta nell'art.555 del Reg.to CEE 2454/93 e sono state precisate le caratteristiche che devono avere le attrezzature da fiera per poter essere considerati materiali professionali e quindi rientranti nella disposizione dell'art. 569 del Reg.to CEE 2454/93.

Si allega per una migliore lettura il documento in parola e si prega di assicurare la più ampia diffusione.

La presente Circolare è stata sottoposta al Comitato di indirizzo permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 23.11.2005.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dott. A. Tarascio

Modifica delle note esplicative relative alla parte II, titolo III «Regimi doganali economici» del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 269 del 24.9.2001, pag. 1

(2005/C 219/03)

Le linee guida sono modificate come segue:

- Al capitolo 2, deposito doganale, dopo la parte intitolata «Manipolazioni usuali — Miscuglio di oli d'oliva», è inserito il seguente testo:

«Calcolo dell'importo dei dazi all'importazione nel quadro del punto 19, seconda frase, dell'allegato 72⁽¹⁾»

Esempio 1

La seguente operazione è stata effettuata come manipolazione usuale nel quadro del regime del deposito doganale: Sostituzione del tubo di scappamento di un autoveicolo con un tubo di scappamento di migliore qualità (acciaio inossidabile). **Tanto l'autoveicolo quanto il tubo di scappamento (acciaio inossidabile) sono vincolati al regime del deposito doganale.** Dopo che è stata effettuata la manipolazione usuale (mu), l'autoveicolo è stato dichiarato per l'immissione in libera pratica. Come deve essere calcolato l'importo del dazio all'importazione?

Merci	Valore in dogana	Aliquota dazio all'importazione	Importo del dazio all'importazione
Autoveicolo prima della mu (Codice NC 8703 32 19)	30 000 EUR	10%	
Tubo di scappamento (acciaio inossidabile) (Codice NC 8708 92 90)	3 000 EUR	4.5%	
Autoveicolo dopo la mu (Codice NC 8703 32 19)	32 000 EUR (30 000 EUR 1 000 EUR + 3 000 EUR)	10%	3 200 EUR
Tubo di scappamento sostituito (Codice NC 8708 92 90)	1 000 EUR	4,5%	Se il tubo di scappamento è dichiarato per l'immissione in libera pratica è dovuto un importo di 45 EUR

Esempio 2

La seguente operazione è stata effettuata come manipolazione usuale nel quadro del regime del deposito doganale: Sostituzione del tubo di scappamento di un autoveicolo con un tubo di scappamento di migliore qualità (acciaio inossidabile). **L'autoveicolo è vincolato al regime del deposito doganale, mentre il tubo di scappamento (acciaio inossidabile) è in libera pratica.** Dopo che è stata effettuata la manipolazione usuale (mu), l'autoveicolo è stato dichiarato per l'immissione in libera pratica. Come deve essere calcolato l'importo del dazio all'importazione?

Merci	Valore in dogana	Aliquota dazio all'importazione	Importo del dazio all'importazione
Autoveicolo prima della mu (Codice NC 8703 32 19)	30 000 EUR	10 %	
Tubo di scappamento (acciaio inossidabile) (Codice NC 8708 92 90)	0 EUR	Non applicabile	
Autoveicolo dopo la mu (Codice NC 8703 32 19)	29 000 EUR (30 000 EUR 1 000 EUR)	10%	2 900 EUR
Tubo di scappamento sostituito (Codice NC 8708 92 90)	1 000 EUR	4,5 %	Se il tubo di scappamento è dichiarato per l'immissione in libera pratica è dovuto un importo di 45 EUR»

⁽¹⁾ I seguenti esempi relativi al calcolo dei dazi nel quadro del punto 19, seconda frase, dell'allegato 72 delle DAC sono applicabili anche nel caso del deposito doganale di tipo D.

2. Al capitolo 3, perfezionamento attivo, dopo la parte intitolata «Aiuti alla produzione», è inserito il seguente testo:

«Condizioni economiche

[articolo 539, paragrafo 2, lettera c)]

Antefatti

Impegni internazionali limitano a 415 milioni di euro l'importo che per anno finanziario l'UE può pagare come rimborsi sulle esportazioni di merci non comprese nell'allegato I (NAI). Tuttavia, quando il fabbisogno stimato in termini di restituzioni supera le disponibilità finanziarie, l'articolo 11 del regolamento 3448/93 del Consiglio prevede un sistema secondo cui le condizioni economiche, di cui all'articolo 117, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, sono considerate soddisfatte anche per determinate quantità di prodotti di base utilizzati per la fabbricazione di merci NAI. Le quantità di prodotti di base cui si applica tale disposizione sono determinate mediante un bilancio, sottoposto periodicamente a riesame, fondato sul raffronto tra le disponibilità finanziarie imposte e il fabbisogno stimato in termini di restituzioni. Le modalità di applicazione di tale disposizione sono contenute nel regolamento (CE) n. 1488/2001 della Commissione ⁽²⁾, del 19 luglio 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissione al regime di perfezionamento attivo, senza esame preventivo delle condizioni economiche, di talune quantità di taluni prodotti di base inclusi nell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea.

Ai sensi del regolamento 1488/2001, l'iscrizione di talune quantità di prodotti agricoli di base a questo regime richiede la presentazione, per il periodo della sua validità, di un certificato di perfezionamento attivo (certificato PA). Presentando, nel periodo di validità, la copia n. 1 del certificato PA o un estratto dello stesso, l'operatore può sottoporre all'autorità doganale di uno Stato membro, alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, un'unica domanda di autorizzazione di perfezionamento attivo per una quantità di prodotto di base pari o inferiore a quella indicata sul certificato o sull'estratto. Le condizioni economiche di cui all'articolo 117, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 sono allora considerate soddisfatte.

Tuttavia, l'articolo 507, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della commissione stabilisce che un'autorizzazione è valida a decorrere dalla data del rilascio **o da una data successiva indicata sull'autorizzazione**. Inoltre, riguardo a tali autorizzazioni, l'articolo 507, paragrafo 4, del regolamento 2454/93 stabilisce che la durata di validità non può essere superiore a tre mesi per il latte e i prodotti lattiero-caseari, e non può essere superiore a sei mesi per gli altri prodotti agricoli interessati.

Problema

La Commissione riesamina attualmente questo regime speciale PA NAI alla luce dell'esperienza maturata sin dalla sua attivazione, nel settembre 2002. Uno dei problemi individuati riguarda gli operatori che si rivolgono alle proprie autorità doganali per posticipare la data di inizio di validità dell'autorizzazione — in alcuni casi anche oltre la fine del periodo finanziario in cui è stato individuato il deficit di bilancio per i NAI. Quando la data di autorizzazione è rinviata, può succedere che il prodotto di base invece di arrivare nella Comunità al momento di carenza delle disponibilità finanziarie arrivi nella Comunità quando i fondi disponibili per le restituzioni sono sufficienti.

Soluzione

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1488/2001 recita: L'iscrizione di talune quantità di prodotti base, di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3448/93, al regime del perfezionamento attivo senza esame preventivo delle condizioni economiche richiede la presentazione, per il periodo della sua validità, di un certificato di perfezionamento attivo. Ciò significa pertanto che gli effetti dell'autorizzazione all'uso del regime del perfezionamento attivo devono decorrere a partire da una data inclusa nel periodo di validità del certificato PA corrispondente.

⁽²⁾ GU L 196 del 20.7.2001, pag. 9.

Inoltre, l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92 recita: Il codice si applica, fatte salve le disposizioni specifiche adottate in altri settori agli scambi tra la Comunità e i paesi terzi. Ciò significa che, per quanto attiene alla data a decorrere dalla quale l'autorizzazione ha effetto, l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1488/2001 della Commissione (lex specialis) prevale sull'articolo 507, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.»

3. La parte intitolata «Merci equivalenti» è sostituita dal seguente testo:

«Merci equivalenti

(Articolo 541, paragrafo 3)

Disposizioni particolari si applicano, tra l'altro ai prodotti lattiero-caseari.

Conformemente all'allegato 74, punto 7, il ricorso all'equivalenza per i prodotti lattiero caseari è permesso alle seguenti condizioni:

Sono prese in considerazione le seguenti componenti: la materia secca del latte, il grasso del latte e le proteine del latte. Il peso di ciascuna di queste componenti nelle merci importate non deve essere superiore al peso di ciascuna di queste componenti nelle merci equivalenti. Tuttavia, nei casi in cui il valore economico delle merci importate è determinato esclusivamente da una o due delle componenti sopra-menionate, il peso può essere calcolato sulla base di questa o di queste componenti. È così consentito compensare le naturali fluttuazioni dei tenori in materia secca, grasso e proteine all'interno del periodo di riferimento stabilito nell'autorizzazione (fino a 4 mesi). Ciò che importa è solo il peso di ciascuna di queste componenti nelle merci importate e nelle merci equivalenti. Se il peso complessivo delle componenti in questione presenti nelle merci importate è superiore al peso complessivo delle componenti in questione presenti nelle merci equivalenti, l'articolo 204 del codice deve essere applicato in modo che solo il peso eccedente sia soggetto a dazi all'importazione. Il peso eccedente deve essere convertito nel corrispondente quantitativo di merci importate.

Esempi per il calcolo dei dazi all'importazione:

- A) Il valore economico del latte scremato in polvere è determinato dal tenore di materia secca del latte e di proteine del latte.

100 tonnellate di latte scremato in polvere aventi un tenore di proteine del 36 % e un tenore di materia secca del latte del 95 % sono esportate in forma di prodotti compensatori in un'unica spedizione nel quadro del perfezionamento attivo EX/IM. Ciò significa che sono state esportate 36 tonnellate di proteine e 95 tonnellate di materia secca.

Successivamente vengono importate e vincolate al regime del perfezionamento attivo 50 tonnellate di latte scremato in polvere avente tenore di proteine del 40 % e tenore di materia secca del 98 % e 50 tonnellate di latte scremato in polvere avente tenore di proteine del 38 % e tenore di materia secca del 94 %. Ciò significa che al regime sono vincolate 39 tonnellate di proteine e 96 tonnellate di materia secca. Il peso delle proteine e della materia secca importate supera il peso delle proteine e della materia secca esportate rispettivamente di 3 tonnellate (3 000 kg.) e di 1 tonnellata (1 000 kg). Il peso eccedente di ciascuna componente deve essere convertito nel corrispondente quantitativo di merci importate, vale a dire $3\ 000\ \text{kg} \times 100: 39 = 7\ 692,3\ \text{kg}$; $1\ 000\ \text{kg} \times 100: 96 = 1\ 041,67\ \text{kg}$. I dazi all'importazione sono dovuti per il peso più elevato = 7 692,3 kg di merci importate. In linea di principio un'obbligazione doganale sorge anche per 1 041,67 kg di merci importate. Tuttavia si deve tener conto solo della componente con il corrispondente quantitativo di merce importata più elevato. Diversamente, i dazi all'importazione verrebbero riscossi due volte per le stesse merci.

- B) Il valore economico del cheddar destinato alla trasformazione in formaggio fuso è determinato dal tenore di materia secca del latte e di proteine del latte.

100 kg di cheddar avente tenore di materia secca totale del 67 %, di materia grassa del 35 %, di proteine del 31 % e di sali minerali dell'1 % sono importati e vincolati al regime del perfezionamento attivo.

Ciò corrisponde a 67 kg di materia secca e a 35 kg di materia grassa.

In un periodo di riferimento di quattro mesi, cheddar comunitario avente tenore di materia secca totale del 62 %, di materia grassa del 30 %, di proteine del 31 % e di sali minerali dell'1 % è utilizzato come merci equivalenti ed esportato in forma di formaggio fuso (prodotto compensatorio) nel modo seguente:

1° mese: 35 kg

2° mese: 12 kg

3° mese: 27 kg

4° mese: 29 kg

Vale a dire che globalmente sono stati usati come merci equivalenti 103 kg di cheddar comunitario.

Ciò corrisponde a 63,86 kg di materia secca ($103 \times 62\%$) e a 30,9 kg di materia grassa ($103 \times 30\%$).

Ciò equivale a 3,14 (67 meno 63,86) kg di materia secca eccedente e a 4,1 (35 meno 30,9) kg di materia grassa eccedente.

Queste due eccedenze devono essere convertite nell'equivalente di cheddar del paese terzo e l'eccedenza maggiore deve essere utilizzata:

3,14 kg di materia secca corrisponde a 4,69 kg di cheddar.

4,1 kg di materia grassa corrisponde a 11,7 kg di cheddar. Pertanto verrà utilizzato il quantitativo della materia grassa, corrispondendo questo al maggiore quantitativo di cheddar di paese terzo da tassare.

Esempi di merci il cui valore economico è determinato solo da una o da due delle componenti:

Merci di importazione (codice NC)	Il valore economico delle merci di importazione è determinato da			Osservazioni
	materia secca del latte	materia grassa del latte	proteine del latte	
Latte scremato in polvere (0402 10)	X		X	
Burro (0405 10)		X		
Siero (0404 10)	X		X	
Paste da spalmare lattiere (0405 20)		X		
Cheddar (0406 90 21)	X	X		Formaggio destinato alla trasformazione in formaggio fuso»

4. Dopo la parte intitolata «Globalizzazione» è inserito il seguente testo:

«Elenco dei prodotti compensatori assoggettati ai relativi dazi d'importazione

(Articolo 548, paragrafo 1)

Se nel quadro del regime del perfezionamento attivo sorge un'obbligazione doganale, in taluni casi per la determinazione di tale obbligazione doganale i prodotti compensatori sono assoggettati ai relativi dazi d'importazione. Questi casi sono riportati nell'articolo 548, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato 75. Tale allegato comprende cascami, rottami, residui, ritagli e scarti, vale a dire i sottoprodotti che necessariamente derivano dall'operazione di trasformazione insieme ai principali prodotti compensatori specificati nell'autorizzazione. Questi prodotti compensatori secondari sono assoggettati ai relativi dazi di importazione, tranne nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione chieda che i dazi su tali prodotti siano valutati conformemente all'articolo 121 del codice. Il seguente elenco illustrativo contiene esempi di casi in cui si applica l'allegato 75:

Nota: i codici NC basati sulla NC 2002 non sono aggiornati. Pertanto essi potrebbero non essere conformi alla nomenclatura combinata in vigore.

N.	Codice NC e descrizione dei prodotti compensatori		Operazioni di trasformazione che danno luogo al prodotto compensatorio
1	2		3
1	ex Capitolo 2	Frattaglie commestibili	Qualsivoglia lavorazione o perfezionamento
2	ex 0201 ex 0202 ex 0203 ex 0204 ex 0205	Ritagli provenienti dalle operazioni di cui alla colonna 3	Sezionamento in porzioni delle carni di animali del capitolo 1
3	0209 00 11 o 0209 00 19	Lardo	Macellazione di animali della specie suina, lavorazione o trasformazione delle carni
4	0209 00 30	Lardo e grasso di maiale	Macellazione di animali della specie suina, lavorazione o trasformazione delle carni
5	ex 0304	Ritagli provenienti dalle operazioni di cui alla colonna 3	Taglio di blocchi congelati di filetti
6	ex 0305	Ritagli provenienti dalle operazioni di cui alla colonna 3	Affumicatura e sezionamento di pesci
7	ex 0404	Siero di latte	Trasformazione del latte fresco
8	ex 0404	Siero di latte in polvere, senza aggiunta di zuccheri	Produzione di lattosio dal siero di latte
9	ex 0407 00	Uova non fecondate	Incubazione e schiusa di uova da cova per la fornitura di pulcini di un giorno
10	0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli	Qualsivoglia lavorazione o perfezionamento
11	0503 00 00	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto	Qualsivoglia lavorazione o perfezionamento
12	0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci	Macellazione e sezionamento di animali del capitolo 1
13	ex 0505 90 00	Polveri e cascami di piume, penne e loro parti	Qualsivoglia lavorazione o perfezionamento
14	0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie	Qualsivoglia lavorazione o perfezionamento
15	ex 0507	Corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie; fanoni (comprese le barbe) di balena e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; sbarbature e cascami di queste materie	Qualsivoglia lavorazione o perfezionamento
16	ex 0508 00 00	Polveri e cascami di conchiglie	Qualsivoglia lavorazione o perfezionamento
17	ex 0508 00 00	Carapaci di gamberi	Sgusciatura di gamberi
18	ex 0510 00	Sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	Macellazione e sezionamento di animali del capitolo 1

1	2	3	
19	0511 91 10	Cascami di pesci	Qualsivoglia lavorazione o perfezionamento
20	ex 0511 99 90	Teste non commestibili	Macellazione e sezionamento di animali del capitolo 1
21	ex 0511 99 90	Sangue	Macellazione di animali del capitolo 1
22	ex 0511 99	Cascami delle procedure di cui alla colonna 3	Macellazione di animali del capitolo 1 e qualsivoglia lavorazione o trasformazione delle carni
23	ex 0511 99 90	Gusci d'uova	Separazione delle uova dai gusci
24	ex 0511 99 10	Cascami di pelli gregge	Scuoimento del maiale
25	ex 0712	Cascami di ortaggi	Taglio, affettatura, triturazione, polverizzazione e miscelazione dei prodotti appartenenti al codice NC 0712
26	ex 0713	Cascami di legumi	Taglio, affettatura, triturazione e polverizzazione dei prodotti appartenenti al codice NC 0713
27	ex 0901	Rotture di caffè	Lavorazione o trasformazione del caffè greggio
28	0901 90 10	Bucce e pellicole di caffè	Torrefazione di caffè greggio
29	ex 0902 20 00 o ex 0902 40 00	Polvere di tè	Lavorazione o trasformazione di tè greggio, confezione di bustine di tè
30	ex 0904 20 30 ex 0904 20 90	Cascami di pimenti	Decorticatura, frantumazione, triturazione e polverizzazione di frutti essiccati del genere "Capsicum"
31	1006 40 00	Rotture di riso	Lavorazione o trasformazione del riso
32	ex 1104	Cereali, soltanto spezzati	Lavorazione o trasformazione di cereali
33	1104 30	Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	Lavorazione o trasformazione di cereali
34	1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	Lavorazione o trasformazione del frumento (grano)
35	ex 1209	Cascami di semi di barbabietole (scarti o semi sterili, semi con poca capacità germinativa o non adatti alla lavorazione)	Mondatura, polverizzazione, lucidatura e brillatura di barbabietole da zucchero
36	ex 1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, ma non altrimenti preparate	Lavorazione o trasformazione di cereali
37	1501 00 11 e 1501 00 19	Grassi di maiale (compreso lo strutto)	Macellazione di maiali, lavorazione o trasformazione delle loro carni
38	ex 1502 00	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina	Macellazione di animali della specie bovina, ovina o caprina; lavorazione o trasformazione delle loro carni
39	ex 1504	Oli di pesci	Trasformazione di pesce in filetti
40	ex 1506	Altri grassi e oli animali	Separazione dei grassi da carni, ossa o loro cascami
41	ex 1515 21 90	Olio di granturco	Lavorazione del granturco
42	ex 1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggio	Frazionamento o raffinatura dei grassi e degli oli menzionati al Capitolo 15

1	2	3	
43	ex 1522 00	Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
44	ex 1522 00 39	Stearina	Raffinatura dei grassi e degli oli menzionati al Capitolo 15
45	ex 1522 00 91 ex 1522 00 99	Cere contenenti morchie o fecce di olio; fecce di olio e olio contenente argilla smettica	Raffinatura, deacidificazione, decolorazione di oli grassi vegetali
46	ex 1702 30 99	Cascami ottenuti dalla cristallizzazione dello zucchero d'amido	Trasformazione del granturco in glucosio
47	1703 10 00	Melassi di canna	Trasformazione degli zuccheri
48	1802 00 00	Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
49	ex 2102	Lieviti	Produzione della birra
50	ex 2208 90 91 ed ex 2208 90 99	Frazioni di testa e di coda della distillazione (alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol) e vini distillati (frazioni di testa e di coda della distillazione, non concentrate)	Distillazione di alcole etilico greggio o vino
51	ex Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
52	2401 30 00	Cascami di tabacco	Manifattura di sigarette, sigari (compresi i sigari spuntati) o tabacchi da fumo, miscele di tabacchi
53	2525 30 00	Cascami di mica	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
54	2619 00	Scorie, loppe, scaglie e altri cascami della fabbricazione del ferro o dell'acciaio	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
55	2620	Ceneri e residui (diversi da quelli del codice 2619 00), contenenti metalli o composti di metalli	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
56	2621 00 00	Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
57	ex 2705 00 00	Gas	Carbonizzazione del carbone
58	ex 2706 00 00	Catrami di carbone fossile e altri catrami minerali, compresi i catrami parzialmente distillati e i catrami miscelati	Carbonizzazione del carbone
59	ex 2707	Frazioni di testa e residui della distillazione	Distillazione dei fenoli
60	ex 2711 21 00 ed ex 2711 29 00	Gas ottenuti dalla deidrogenazione e altri idrocarburi gassosi	Produzione di polistirene dall'etilbenzene
61	2712 10 10	Vaselina greggia	Raffinazione della paraffina greggia
62	ex 2712 90	Altre cere minerali, anche colorate	Qualsiasi lavorazione o trasformazione

1	2	3	
63	ex 2713	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
64	2806 10 00	Cloruro di idrogeno (acido idroclorico)	Produzione di vari prodotti chimici da fluorite, fluoruro di idrogeno, 2,6-diisopropilanilina, tetracloruro di silicio o acetanilide
65	2807 00 10	Acido solforico	Produzione di sulfonamidici
66	2811 21 00	Diossido di carbonio	1. Produzione della birra 2. Produzione di alcole etilico e di bevande alcoliche
67	ex 2811 19	Acido esafluorosilicico (acido fluosilicico)	Trasformazione della fluorite in fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)
68	ex 2812 10 99	Tetracloruro di silicio	Produzione di silani, siliconi e loro derivati dal silicio
69	2825 90 11 ed ex 2825 90 19	Idrossido di calcio	Trasformazione del carburo di calcio in acetilene e calciocinammide
69bis	ex 2827 51 00	Soluzione di bromuro di potassio	1,3-bromocloropropano del codice NC 2903 49 80
70	2833 29 50	Solfato di ferro	Produzione di lamine e di lastre di ferro o acciaio laminate a freddo da bobine
71	ex 2833 29 90	Solfato di calcio	Trasformazione di fluorite in fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)
72	ex 2846 90 00	Ossido di gadolinio	Recupero di gallio e ossido di gallio da rottami (lavorazione dei residui del composto dell'ossido di gallio/gadolinio — $Gd_3Ga_5O_{12}$)
73	2902 30 90	Toluene	Produzione di polistirene dall'etilbenzene
74	ex 2902 90 80	a-Metil stirene	Produzione di acetone o fenolodal cumene
75	2903	Derivati alogenati degli idrocarburi	Produzione di sostanze con acido fluoridrico
76	2904	Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi	Produzione di sostanze con acido fluoridrico
77	2905 11 00	Metanolo	Produzione di alcoli grassi
78	2909	Eteri, eteri-alcoli e altri prodotti della voce NC 2909	Produzione di sostanze con idrochinone
79	2915 21 00	Acido acetico	Produzione di vitamine dall'anidride acetica
80	ex 3503 00	Scarti di gelatine	Trasformazione di gelatine farmaceutiche in capsule
81	ex 3801 10 00	Polvere di grafite	Produzione di elettrodi grafiticiper fornaci a fusione elettrica
82	ex 3805 90 00	Dipentene greggio	Produzione di idroperossido di pinene (1R, 2R,4R)-acetato di bornile (acetato di isobornile), canfora o canfene dall'apinene

1		2	3
83	ex 3806 90 00	Essenza di colofonia e oli di colofonia	Produzione di saponi al sodio di colofonia ed i potassio di colofonia
84	ex 3815	Iniziatori di reazione non utilizzabili	Produzione di iniziatori di reazione da silicato di alluminio
85	ex 3823 12 ex 3823 13 ex 3823 19	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione	1. Raffinazione di grassi e oli menzionati al Capitolo 15 2. Distillazione frazionata degli acidi grassi
86	ex 3823 11 00	Acido stearico	Produzione di acido erucico
87	ex 3824 90 64	Penicillina non pura (residui della setacciatura)	Produzione di farmaci
88	ex 3824 90 95	Olio di flemma	Produzione di alcol etilico e di bevande alcoliche
89	ex 3824 90 95	Oli di canfora	Produzione di canfora dall'a-pinene
90	ex 3824 90 95	Residui dell'estrazione della caffeina (miscela di cere di caffè, caffeina grezza e acqua); caffeina grezza	Estrazione della caffeina dal caffè
91	ex 3824 90 95	Residui di gesso calcinato	Produzione di acido fluoridrico, fluoruri e criolite dalla fluorite
92	ex 3824 90 95	Melasse, private dello zucchero	Produzione di acido citrico dallo zucchero bianco
93	ex 3824 90 95	Residui della lavorazione del sorbosio	Produzione di acido ascorbico dal glucosio
94	ex 3824 90 95	Solfato di sodio in soluzione	Produzione di acido diidrossistearico dall'olio di ricino greggio
95	ex 3824 90 95	Residui della lavorazione del cumene	Produzione di acetone, fenolo e a-metil stirene
96	ex 3824 90 95	Residui	Produzione di 1,4-butandiolo, 1,4-butendiolo e tetraidrofurano dal metanolo e produzione di 1,5-pentandiolo e 1,6-esandiolo da una miscela di dioli
97	ex 3824 90 95	Scarti, miscelati a caffeina, cera di caffè, acqua e impurità ("effluenti")	Decaffeinizzazione e trattamento specifico per ridurre il contenuto stimolante del caffè greggio
98	ex 3824 90 95	Gluconmicelio e acqua madre	Produzione di acidi gluconici, loro sali ed esteri, dallo sciroppo di glucosio
99	ex 3915	Cascami e avanzi di materie plastiche	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
100	ex 4004 00 00	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita: cascami di gomma non indurita adatti soltanto al recupero della gomma	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
101	ex 4017 00 10	Cascami, avanzi e polvere di gomma indurita	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
102	ex 4101, 4102 e 4103	Pelli gregge (fresche, salate, secche, piclate o trattate con calce), anche spaccate, ivi comprese le pelli di ovini col vello	Scuoimento degli animali di cui al capitolo 1

1		2	3
103	ex 4104 39 10	Ritagli di cuoi e pelli di bovini	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
104	4110 00 00	Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
105	4302 20 00	Pezzi, cascami e ritagli di pelli da pellicceria, conciate o preparate, non riuniti	Produzione di pellicce
106	ex Capitolo 44	Avanzi e ritagli di legno, inclusa la segatura	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
107	ex 4501	Cascami di sughero	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
108	ex 4707	Carta e cartone da macero, avanzi e rifiuti di carta e cartone, adatti solo alla fabbricazione di carta	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
109	ex Sezione XI	Tessuti e stoffe a maglia, finiti, con difetti evidenti (cosiddette "merci di seconda scelta")	Lavorazione e produzione di tessuti e stoffe a maglia di qualsiasi genere
110	ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
111	ex 5103	Cascami di lana di ovini o di peli fini o grossolani, esclusi i cascami di filati e gli sfilacciati	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
112	ex 5104 00 00	Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani di ovini (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
113	ex 5202	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati), non pettinati o cardati	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
114	ex 5301	Stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
115	ex 5302	Stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
116	ex 5303	Stoppe e cascami (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
117	ex 5304	Stoppe e cascami (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
118	ex 5305	Stoppe e cascami di canapa di Manila (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
119	ex 5305	Stoppe e cascami di ramiè (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
120	ex 5503 ed ex 5504	Fibre acriliche e di viscosa (di qualità inferiore con difetti evidenti)	Produzione di fibre tessili acriliche e di viscosa
121	5505	Cascami di fibre artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati)	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
122	6310	Stracci, spago, corde e funi, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso e articoli di stracci, spago, corde e funi usurati	Qualsiasi lavorazione o trasformazione

1	2	3	
123	7001 00 10	Cascami di vetro (residui di vetreria)	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
124	ex 7019	Cascami di filamenti continui di fibra di vetro	Tessitura
125	ex 7019	Tessuti di fibre di vetro con difetti evidenti	Tessitura di fibre di vetro
126	7105	Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
127	ex 7112	Spazzature, residui, limature di laboratorio orafo e altri cascami e avanzi di metalli preziosi	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
128	ex 7202 21 ed ex 7202 29	Residui di setacciatura di ferro-silicio	Produzione di tetracloruro di silicio e di biossido di silicio
129	ex 7204	Cascami e avanzi di ghisa, ferro o acciaio	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
130	ex 7208 ed ex 7211	Cascami di acciai non legati derivanti dal taglio di nastri larghi laminati a caldo	Produzione di nastro largo laminato a caldo da lingotti o bramme laminate di acciaio non legato
131	ex 7218, ex 7222 ed ex 7224 ed ex 7228	Residui recuperabili di barre di acciaio legato	Produzione di viti, bulloni o dadi da barre di acciaio legato
132	ex 7219, ex 7220 ed ex 7225 ed ex 7226	Residui di acciaio legato derivati dal taglio di nastri larghi laminati a caldo	Produzione di nastro largo da lingotti o bramme laminate
133	ex 7225 ed ex 7226	Residui di acciaio legato derivati dal taglio di lamiere dette "magnetiche"	Produzione di trasformatori da lamiere dette "magnetiche"
134	ex 7226	Cascami di acciai legati derivati dal taglio nastri di acciaio detti "magnetici"	Produzione di trasformatori da nastri di acciaio detti "magnetici"
135	ex 7308	Guide di scorrimento metalliche con saldature	Produzione di guide di scorrimento metalliche da nastri
136	7404 00	Cascami ed avanzi di rame	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
137	7503 00	Cascami e avanzi di nickel	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
138	7602 00	Cascami e avanzi di alluminio	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
139	7802 00 00	Cascami ed avanzi di piombo	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
140	ex 7804 11 00	Cascami recuperabili di fogli e nastri sottili di piombo rivestiti su entrambi i lati	Produzione di fogli e nastri sottili di piombo rivestiti su entrambi i lati per uso fotografico con fogli in vinile e carta di rivestimento
141	7902 00 00	Cascami ed avanzi di zinco	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
142	8002 00 00	Cascami e avanzi di stagno	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
143	8101 91 90	Cascami e avanzi di tungsteno (wolframio)	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
144	8102 91 90	Cascami e avanzi di mobildeno	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
145	8103 10 90	Cascami e avanzi di tantalio	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
146	ex 8104 20 00	Cascami e avanzi di magnesio (esclusi trucioli di dimensioni uniformi)	Qualsiasi lavorazione o trasformazione

1	2		3
147	ex 8105, ex 8106 ex 8107, ex 8108 ex 8109, ex 8110 ex 8111 ed ex 8112	Cascami e avanzi di altri metalli di base	Qualsiasi lavorazione o trasformazione
148	ex Capitolo 84 ex Capitolo 85 ex 8708 ex Capitolo 90	Parti superflue; parti danneggiate o rese inutilizzabili nel corso della lavorazione	Produzione di macchine e congegni meccanici, veicoli, attrezzature elettriche, strumenti di misurazione, verifica e precisione e loro modificazione o conversione finalizzata alla conformità con altri standard tecnici
149	Capitoli 84, 85 86, 88 e 90	Componenti e parti di ricambio di macchine, apparecchi, materiale rotabile, aeromobili e altri dispositivi	Riparazione o revisione (sistemazione e pulitura con metodi elettrici o meccanici) e ripristino (sostituzione di pezzi) di macchine, attrezzature, materiale rotabile, aeromobili e altri dispositivi
150	8708	Parti e accessori per veicoli a motore	Adattamento di veicoli a motore per scopi particolari»

5. Dopo la parte intitolata «Carnet ATA» è inserito il seguente testo:

«Il termine *uso commerciale* è definito all'articolo 555, paragrafo 1, lettera a). Pertanto, per uso commerciale si intende l'utilizzazione di un mezzo di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito; Per trasporto industriale di merci a titolo gratuito si intende ad esempio il trasporto di materie prime destinate ad essere utilizzate in una fabbrica su un mezzo di trasporto appartenente alla fabbrica stessa.»

6. Nella lista illustrativa relativa al materiale professionale (articolo 569), al punto C (Altro materiale), dopo la lettera J è aggiunto il testo seguente:

«K. Attrazioni da fiera purché il funzionamento o la manutenzione di tali attrezzature richiedano conoscenze o competenze e tecniche specialistiche.»